

Determina 31 marzo 2016

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2016, DELLE TABELLE DI COMPARAZIONE RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

VISTI:

- a) la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- b) la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- c) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- e) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- f) la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- h) il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- i) il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- j) la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2012, n. 301/2012/R/EEL, e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- k) il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS; (di seguito: TIVG);
- l) la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- m) la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, e l'allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale

- ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) e successive modifiche e integrazioni;
- n) la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 388/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 388/2012/R/COM);
 - o) la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS;
 - p) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 139/2016/R/COM (di seguito: deliberazione 139/2016/R/COM);
 - q) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 140/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 140/2016/R/EEL);
 - r) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 141/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 388/2012/R/com, a valere dall’1 ottobre 2012, semplifica le modalità di pubblicazione dei valori relativi ai prezzi medi unitari e alla stima della spesa annua per i clienti serviti alle condizioni economiche di riferimento, di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 8/10 e all’articolo 16, comma 16.8 e all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, come determinate a seguito dell’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare e pubblicare la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10 con decorrenza 1 aprile 2016;
- aggiornare e pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva, di cui all’articolo 16, comma 16.8, ed all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale con decorrenza 1 aprile 2016

DETERMINA

1. la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10 è sostituita, a partire dal 1 aprile 2016, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva al netto delle imposte derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità con decorrenza 1 aprile 2016, di cui all’articolo 16, comma 16.8, e all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, sono riportati, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3, allegate al presente provvedimento;
3. di fornire, a fini statistici l’informazione che, per effetto delle deliberazioni 139/2016/R/COM, 140/2016/R/EEL e 141/2016/R/GAS:
 - i. le condizioni economiche di maggior tutela applicate nel secondo trimestre 2016 con riferimento al cliente del servizio elettrico (caratterizzato da una potenza impegnata di 3 kW, abitazione di residenza anagrafica e consumo pari a 2.700 kWh/anno) risultano in diminuzione, includendo anche le imposte, del 5,0% rispetto a quelle vigenti nel trimestre precedente. La stima della spesa nell’anno scorrevole (luglio 2015 – giugno 2016) è di 501,79 euro, con una variazione pari al -1,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno scorrevole precedente (luglio 2014 – giugno 2015). Per anno scorrevole si intende l’anno composto dal trimestre oggetto

- dell'aggiornamento e dai tre trimestri precedenti. La spesa nell'anno scorrevole è calcolata sulla base delle condizioni economiche di fornitura vigenti in ciascun trimestre e dei relativi consumi;
- ii. le condizioni economiche applicate nel secondo trimestre 2016 con riferimento al cliente del servizio gas naturale (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 standard metri cubi l'anno, coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc), calcolate in media nazionale, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto, risultano in diminuzione del 9,8% rispetto a quelle vigenti nel trimestre precedente. La stima della spesa nell'anno scorrevole (luglio 2015 – giugno 2016) è di 1076,28 euro, con una variazione pari al -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (luglio 2014 – giugno 2015). Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e dai tre trimestri precedenti. La spesa nell'anno scorrevole è calcolata sulla base delle condizioni economiche di fornitura vigenti in ciascun trimestre e dei relativi consumi;
4. di pubblicare la presente determina e le tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

31 marzo 2016

Il Direttore: Clara Poletti